

**ATTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO
PROVINCIALE
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI
CON CITTADINANZA NON ITALIANA**

**ATTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PROVINCIALE
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON CITTADINANZA
NON ITALIANA**

tra

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BRESCIANE

PREFETTURA DI BRESCIA

QUESTURA DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

- COSTATATO** che il numero degli alunni stranieri frequentanti le scuole italiane è cresciuto costantemente ed ha portato la nostra provincia ad essere tra le prime in Italia per la presenza di alunni con cittadinanza non italiana;
- RILEVATO** che le classi multiculturali sono un dato strutturale della realtà scolastica bresciana;
- RILEVATO** che per progettare e sostenere globalmente l'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana è importante definire azioni comuni fra le diverse istituzioni sociali, diffondere buone pratiche ed assicurare un approccio il più possibile omogeneo nei confronti del minore a prescindere dalle condizioni di arrivo;
- RILEVATO** che il ruolo degli Enti locali è essenziale.

SI CONVIENE E SI DEFINISCE

ARTICOLO 1

Al fine di meglio garantire al minore con cittadinanza non italiana il diritto all'educazione scolastica nelle forme di apprendimento, comunicazione, relazione interpersonale, autonomia e socializzazione, nel rispetto delle sue potenzialità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 1998 e della Legge regionale n.1 del 2000, è sottoscritto il seguente Atto di indirizzo programmatico provinciale.

Con il presente Atto vengono definiti:

- i rapporti istituzionali;
- le linee programmatiche degli interventi istituzionali;
- i criteri relativi alle iniziative comuni per qualificare gli interventi;

- i criteri inerenti la stipula di eventuali accordi per la gestione dei servizi e per il relativo finanziamento.

ARTICOLO 2

Nel rispetto dei criteri previsti dal presente Atto, le istituzioni scolastiche e formative, gli enti locali stipulano fra loro, all'occorrenza, eventuali accordi territoriali decentrati.

ARTICOLO 3

La Questura, Ufficio Immigrazioni, collabora alla distribuzione e compilazione del modulo di preiscrizione alla scuola dei minori, soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione, destinatari di potenziale ricongiungimento familiare.

Le domande di preiscrizione alla scuola raccolte vengono consegnate all'Ufficio Scolastico Provinciale (da ora USP).

ARTICOLO 4

La Prefettura, Sportello Unico per l'immigrazione, distribuisce all'utenza il modulo di cui all'articolo 3 alla consegna del provvedimento di nulla osta al ricongiungimento familiare dei minori soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Le domande di prescrizione alla scuola vengono consegnate all'USP.

ARTICOLO 5

L'Associazione Comuni Bresciani si impegna a sostenere e diffondere il presente Atto di indirizzo programmatico presso i comuni associati.

Ove necessario favorisce, presso gli sportelli stranieri istituiti in provincia, la collaborazione con la Questura e/o Prefettura nella distribuzione e compilazione del modulo relativo alla prescrizione alla scuola dei minori soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione destinatari di potenziale ricongiungimento familiare.

ARTICOLO 6

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro le disponibilità di bilancio annuali, realizzano attività di supporto organizzativo in favore delle istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo dell'istruzione che attuano iniziative volte all'accoglienza, integrazione scolastica e alfabetizzazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

In particolare i comuni possono:

1. prevedere risorse economiche o tecnico-organizzative specificamente destinate a facilitare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, l'effettivo accesso alla scuola;
2. sostenere la realizzazione delle iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche autonome finalizzate all'accoglienza, integrazione scolastica, alfabetizzazione e sostegno scolastico;
3. promuovere uno stretto collegamento tra i servizi sociali territoriali, le scuole e le famiglie al fine di tutelare i minori che si trovano in situazione di abbandono educativo o di precarietà economica;

4. sostenere le iniziative di accoglienza, informazione e alfabetizzazione promosse e/ o attuate dalle agenzie educative, formative e sociali del territorio per le famiglie dei minori;
5. sostenere le scuole secondarie di primo grado ed i centri territoriali di educazione permanente nella progettazione di percorsi rivolti ai preadolescenti e favorire il coordinamento delle istituzioni coinvolte nella realizzazione dei progetti territoriali integrati;
6. promuovere, in ambito distrettuale, tavoli monotematici di programmazione partecipata, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di attivare sinergie ed accordi di rete tra soggetti istituzionali e non a partire dalle scuole, dai centri territoriali per l'intercultura, dai centri territoriali permanenti, dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato.

ARTICOLO 7

La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed entro le disponibilità di bilancio annuali, realizza attività di supporto organizzativo in favore delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo dell'istruzione e formazione, che attuano iniziative volte all'accoglienza, integrazione scolastica e alfabetizzazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

In particolare la Provincia può:

1. prevedere risorse economiche o tecnico-organizzative specificatamente destinate a facilitare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative e le Associazioni Familiari, l'effettivo accesso alla scuola;
2. sostenere la realizzazione delle iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche autonome finalizzate all'accoglienza, integrazione scolastica, alfabetizzazione e sostegno scolastico, favorendo la costituzione di reti di scuole;
3. sostenere i Centri territoriali permanenti nella progettazione di percorsi rivolti agli adolescenti stranieri e favorire il coordinamento delle istituzioni coinvolte nella realizzazione dei progetti territoriali integrati;
4. promuovere, di concerto con i comuni, il coordinamento dei tavoli distrettuali monotematici, previsti all'articolo 6, al fine di attivare sinergie ed accordi di rete tra soggetti istituzionali e non a partire dalle scuole, dai Centri territoriali per l'intercultura, dai Centri territoriali permanenti, dalle parrocchie, dalle associazioni di volontariato.

ARTICOLO 8

1. L'Ufficio Scolastico Provinciale:
 - sottoscrive accordi con la Prefettura per raccogliere l'iscrizione degli alunni stranieri contestualmente all'atto di consegna del provvedimento di nulla osta al ricongiungimento familiare del minore, al fine di assicurare il suo migliore inserimento nel rispetto della tempistica relativa alla definizione degli organici (entro giugno di ogni anno solare). In particolare l'USP fornisce allo sportello unico per l'immigrazione i moduli plurilingue da far compilare e li riceve per provvedere alla prescrizione;
 - istituisce un'apposita commissione (presieduta dall'USP e composta da referenti dei Centri territoriali per l'intercultura e Centri territoriali permanenti) per la distribuzione delle richieste di prescrizione degli alunni con cittadinanza non italiana, di cui al punto 1, nelle diverse istituzioni scolastiche di istruzione e di istruzione/ formazione professionale e/ o nei Centri territoriali permanenti, tenuto conto dell'età dell'alunno, della località di residenza, della presenza degli alunni stranieri nella scuola eventualmente interessata;

- assegna le risorse umane e finanziarie aggiuntive previste per progetti prioritariamente a sostegno dell'inserimento/ integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
 - cura la formazione del personale docente;
 - coordina le diverse iniziative che attuano una mirata politica dell'integrazione tramite i Centri territoriali per l'intercultura ed i Centri territoriali permanenti;
 - coordina la raccolta e consente la fruibilità dei dati relativi alla presenza a scuola degli alunni con cittadinanza non italiana;
 - favorisce la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra reti di scuole al fine di:
 - . costruire/raccogliere e divulgare buone pratiche didattiche;
 - . creare ed ampliare centri di documentazione offrendo consulenza alle scuole
 - . promuovere corsi di formazione e ricerca-azione zonali con l'ausilio di formatori in grado di offrire consulenza sul campo ed on-line alle scuole costituite in rete;
 - . promuove un coordinamento permanente tra i Centri territoriali per l'intercultura ed i Centri territoriali permanenti.
2. Ogni Istituzione scolastica autonoma, dopo aver attivato gli organi collegiali ed eventualmente la contrattazione d'istituto, s'impegna ad individuare la figura del docente referente per gli alunni con cittadinanza non italiana/ per l'intercultura ed un gruppo di lavoro che l'affianchi, con i seguenti obiettivi:
- predisporre le modalità per un'adeguata accoglienza (protocollo di accoglienza, collaborazioni con mediatori linguistico-culturali);
 - garantire gli interventi necessari per l'apprendimento linguistico (mediatori linguistico-culturali, buone pratiche didattiche);
 - definire le modalità per la migliore integrazione scolastica, anche in collaborazione con enti ed associazioni del territorio (buone pratiche educative, incontri con famiglie straniere, tavolo operativo con ente locale, associazionismo, volontariato, cooperative sociali);
 - sottoscrivere accordi di rete con i Centri territoriali per l'intercultura ed i Centri territoriali permanenti.
3. Ogni Centro territoriale permanente in particolare:
- riceve dall'USP le domande di preiscrizione dei minori soggetti all'obbligo scolastico formativo del secondo ciclo dell'istruzione e formazione, destinatari di potenziale ricongiungimento familiare;
 - informa e orienta le famiglie per la scelta della scuola secondaria superiore;
 - organizza corsi di alfabetizzazione in preparazione all'inserimento nelle attività scolastiche curricolari, antecedenti o contemporanei alla frequenza delle stesse attività;
 - favorisce l'iscrizione alla scuola secondaria superiore o all'istruzione e formazione professionale, dei minori dai 15 ai 18 anni, con la possibilità, per i minori che non hanno raggiunto nel loro paese il diploma equivalente al titolo conclusivo del primo ciclo dell'istruzione, di frequentare corsi finalizzati al conseguimento dello stesso diploma;
 - sigla protocolli con le istituzioni scolastiche dell'istruzione e dell'istruzione/formazione professionale al fine di poter concordare percorsi individualizzati.

ARTICOLO 9

Si istituisce un Comitato tecnico scientifico composto da un rappresentante dell'USP, della Prefettura, della Questura, della Provincia, del Comune di Brescia, dell'Associazione Comuni Bresciani e dell'Associazione Scuole Autonome Bresciane con il compito di:

- svolgere attività di monitoraggio e verifica delle azioni descritte, tramite periodiche consultazioni.

In sede di accordi territoriali (di cui all'articolo 2) potranno far parte del Comitato tecnico scientifico i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

ARTICOLO 10

L'Atto di indirizzo programmatico ha durata di 5 anni dal giorno della sottoscrizione.

Brescia, 25 ottobre 2006

Per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia

Per l'Associazione Scuole Autonome Bresciane

Per la Prefettura di Brescia

Per la Questura di Brescia

Per la Provincia di Brescia

Per il Comune di Brescia

Per l'Associazione Comuni Bresciani

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.